

Globalizzazione

di Gianmaria Ajani, *Professore Ordinario di Diritto Privato Comparato, Università di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza*¹

Definire la globalizzazione

Nonostante la diffusione, anche mediatica, che il termine “globalizzazione” ha conosciuto nell'ultimo decennio, non è facile individuare una definizione unica che sia condivisa fra gli studiosi.

Ciò è in parte dovuto al fatto che la globalizzazione riguarda cultori di scienze sociali molto diverse fra di loro, come l'economia, il diritto, la politologia, la sociologia, la geografia economica, i quali utilizzano vocabolari specialistici diversificati. In parte anche al fatto che la descrizione e la critica della globalizzazione interessano, oltre alle analisi accademiche, il confronto politico.

In termini estremamente generali si può proporre, nella miriade di definizioni che nell'ultimo decennio sono state avanzate, quella suggerita dallo storico del diritto Paolo Grossi: «Globalizzazione significa de-territorializzazione. Di conseguenza significa anche primato dell'economia a tutto detrimento della politica; di più, significa eclisse dello stato e della sua espressione più speculare, la sovranità» (Grossi, 2002: 151). A fronte di tale approccio, tipico del giurista, che individua la novità della globalizzazione nel tramonto di schemi secolari di *governo* (quale è quello della sovranità nazionale nell'arena internazionale), è utile accostare il punto di vista di chi privilegia l'aspetto degli *scambi*. «La globalizzazione è un processo che: aumenta e rafforza il numero e l'intensità dei contatti, degli scambi, delle relazioni di interdipendenza fra le diverse parti del mondo; inoltre, trasforma le nozioni di spazio e tempo in relazione a tali scambi; infine, aumenta e rafforza la consapevolezza, fra gli abitanti del pianeta, riguardo all'esistenza di tali relazioni e alla loro importanza per le vite di ognuno» (Caselli, 2004).

Accanto alle definizioni degli studiosi, gli autori della letteratura di divulgazione e i giornalisti attivi negli organi di informazione hanno condiviso, ora promuovendo con entusiasmo, ora esasperando la critica, un atteggiamento che pone al centro la *novità del fenomeno*. Una novità che a taluni appare promettere opportunità e sviluppo, ad altri disutilità e aumento della povertà.

Tornando al punto di vista degli esperti, cultori delle diverse scienze sociali, appare evidente poi la divisione di campo fra chi legge la globalizzazione come continuazione di una tendenza di lungo periodo (negandone, di conseguenza, la natura innovativa e imprevedibile) e chi insiste nel ridurne la portata a una sola porzione del mondo (così contestando in radice la pretesa di globalità). In entrambi i casi troviamo voci che, in ragione della mancanza di novità, o della incompletezza del fenomeno, prefigurano una reversibilità, quanto meno di alcuni elementi che caratterizzano il processo.

In linea ancora generale, poi, abitualmente restano ai margini della discussione, o più realisticamente, sono assenti, le voci di quegli osservatori che si collocano in aree periferiche rispetto ai luoghi nei quali il processo di globalizzazione ha il suo motore.

Noi oggi sappiamo molto poco di quale sia il punto di vista dei leader politici moderati che appartengono, per esempio, al mondo islamico relativamente all'impatto della

¹ *Tratto da: Grande dizionario enciclopedico. Scenari del XXI secolo. Appendice alla 4ª edizione (G. Ajani cur.), Utet, 2005, per gentile concessione dell'Autore*

globalizzazione su economia e cultura. Parimenti non ci giunge, se non occasionalmente e mediata da divulgatori occidentali, la voce di importanti aree del pianeta che sono interessate dal processo, ma non lo controllano (in primo luogo buona parte del continente africano).

La questione fondamentale con la quale si devono confrontare i politologi, gli economisti e i giuristi è quella del riconoscimento di un processo di spostamento dei poteri di controllo dell'economia in mancanza di un governo mondiale. Non è facile, su questo aspetto specifico, individuare quali saranno le evoluzioni delle forme democratiche e di partecipazione che oggi ancora utilizziamo. Cosa fin da ora si può notare è la trasformazione delle "vecchie" forme di legittimazione delle regole, fondate sul binomio *consenso sociale-coazione statale*, in una nuova modalità che ricerca la legittimazione nel *funzionalismo*.

La differenza sta in ciò: mentre la vecchia modalità (che ancora regge parte dell'attività normativa a livello statale in diversi settori) si fondava su una previsione di *utilità politica* della legislazione sulla quale si è formato un consenso maggioritario che legittima l'azione, seguendo l'approccio funzionale l'utilità della regola viene, per così dire, assunta sulla base di una valutazione di necessità per il buon funzionamento del mercato. La ricerca dell'utilità funzionale per fini che sono presentati come oggettivi trasforma i legislatori nazionali in garanti del buon funzionamento delle loro economie, sia verso i cittadini, sia verso quelle organizzazioni (per esempio il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, la Banca centrale europea, l'Organizzazione Mondiale del Commercio - WTO) che, per la loro dimensione sovranazionale, esercitano poteri di revisione globale sull'azione dei mercati regionali.

Le globalizzazioni

Nel linguaggio politico ed economico degli ultimi anni si è consolidata, come si è accennato, l'idea secondo la quale la globalizzazione è fenomeno peculiare e nuovo; è bene invece ricordare che, almeno, ma non solo, per quanto riguarda il campo d'azione del diritto, possiamo individuare tre diversi, e successivi, momenti di diffusione su scala mondiale di alcuni fenomeni originati nella esperienza giuridica occidentale. Noi ci troviamo oggi al termine della terza fase, e siamo in grado di osservare, a ritroso, come i tratti delle diverse e successive globalizzazioni siano stati in certa misura sommati, se pur con una prevalenza delle dinamiche manifestatesi nell'ultimo cinquantennio.

Di una *prima fase* di globalizzazione giuridica si notano gli inizi nella seconda metà del XIX secolo; tale processo fu concluso dal primo conflitto mondiale. In quell'epoca era sicuramente dominante il riconoscimento del principio di sovranità dello stato, e la produzione del diritto era principalmente percepita come compito di ogni singolo legislatore statale. Ciò non impedì, tuttavia, la diffusione di complessi organici e formali di regole (in primo luogo costituzioni e codici civili, penali, di procedura) dall'Occidente del mondo sia verso gli stati (in primo luogo dell'America Latina) che si erano emancipati dal dominio coloniale, sia verso i territori controllati o posseduti (esempio di rilievo è l'India, che a partire dal 1858 conobbe una massiccia diffusione del diritto britannico, "trasformato" all'interno di leggi e codici, al fine di renderne più semplice l'adozione da parte dei tribunali locali), sia verso gli stati non europei indipendenti, ma attratti dal modello di modernizzazione rappresentato dalla codificazione e dalle costituzioni (per esempio, il Giappone). In tale fase appare dominante l'imitazione dei grandi modelli europei di codificazione.

Una *seconda fase* di diffusione globale del diritto si affermò al termine del conflitto mondiale e si diffuse alla prima metà del XX secolo; in tale periodo si affermò l'idea di utilizzare il diritto per favorire uno sviluppo razionale dell'economia. Tale fase, caratterizzata dal diffondersi delle prime esperienze di *welfare state*, fu segnata da un iperattivismo dei legislatori, chiamati a bilanciare in senso sociale gli opposti radicalismi del liberalismo ottocentesco e del comunismo dominante nei sistemi di tipo sovietico. Anche in questo caso i legami di tipo coloniale o postcoloniale favorirono la diffusione di quella coscienza giuridica dal centro (ancora l'Europa continentale) alle periferie del mondo, tramite un processo formativo che interessò in modo massiccio le *élites* di paesi latino-americani, africani e asiatici. Quella diffusione della cultura europea delle istituzioni e dello stato, che qui è osservata con particolare attenzione al diritto, non fu ovviamente limitata a tale aspetto, comprendendo anche gli insegnamenti dell'economia. Ecco allora che l'esempio statunitense del *new deal* e il successo dell'idea di intervento pubblico nell'economia di matrice keynesiana, influenzarono le politiche di industrializzazione nazionale varate in buona parte degli stati di nuova indipendenza usciti dall'esperienza della colonizzazione. A questo punto la fiducia nell'uso del diritto (pubblico e privato) quale strumento di modernizzazione si era radicata a livello globale sia nelle economie avanzate, sia in quelle in via di sviluppo.

Una *terza fase* può essere datata con la fine del secondo conflitto mondiale e l'inizio dell'egemonia statunitense nel campo delle relazioni internazionali. Anche in questo caso la fase di globalizzazione è stata affermata a partire da una critica della fase precedente e si è sviluppata attorno a una serie di progetti di riedificazione dell'organizzazione sociale. È tale terza fase quella in azione oggi, della quale percepiamo un'accelerazione determinata dalla fine della contrapposizione ideologica fra mondo comunista e mondo occidentale e dalla contemporanea radicalizzazione di un nuovo confronto, non più fra Est ed Ovest del mondo, ma fra Sud e Nord.

Diffusione globale di regole per il mercato

Quella che potremmo denominare la "terza globalizzazione del diritto" è caratterizzata da due tratti, riassumibili come segue: l'adozione di un approccio "tecnocratico", o funzionalistico, che pone il "buon funzionamento del mercato" al centro dell'azione, e che favorisce una progressiva diffusione di "trapianti di norme" da un ordinamento a un altro, finalizzata alla convergenza e all'armonizzazione di quelle porzioni dei diversi sistemi giuridici nazionali che sono in relazione con il mercato; inoltre, l'"esplosione" dei diritti fondamentali, che in seguito all'affermarsi dell'idea di un mercato globale appaiono oggi liberati dalla dipendenza verso il principio di sovranità popolare. È utile soffermarsi innanzitutto sul primo punto, lasciando per il paragrafo successivo il tema della globalizzazione dei diritti fondamentali. La diffusione di regole attraverso imitazione e recezione di modelli elaborati altrove non è, di per sé, un fenomeno nuovo. Nuova è, piuttosto, la convinzione, tipica della attuale fase di globalizzazione, di una *indifferenza* della regola giuridica rispetto al contesto sociale. Tale opinione si fonda su quel punto di vista tecnocratico al quale si è fatto cenno; pensare il diritto in modo funzionale, come insieme di precetti mirati a un funzionamento efficiente e integrato dell'economia, capace di favorire crescita e sviluppo, conduce a concepire la norma come strumento, e di conseguenza a slegarla dall'antica percezione seguendo la quale ogni regola giuridica è espressione del contesto sociale, culturale, linguistico presente in una determinata società. In svariati settori del diritto, la fonte di produzione delle regole è oggi posta in

luoghi esterni al potere statale. Questa posizione, che trova una sua origine, ma non con ciò l'unica spiegazione, nel processo di internazionalizzazione dell'economia, determina un gioco di "domanda e offerta" di modelli normativi fra organismi sovranazionali produttori (o "suggeritori") delle regole, e ordinamenti statali riceventi. Tale dinamica può anche apparire come rispettosa del principio di sovranità, in quanto l'aspetto formale di produzione della norma resta nella maggior parte dei casi in capo ai legislatori nazionali; in realtà essa pone "fuori contesto" il fattore primario di produzione delle regole (la sovranità parlamentare), annullando il confronto politico interno allo stato sull'opportunità e le modalità della nuova regola da assumere. E anche ove il confronto sull'opportunità di una riforma legislativa resta appannaggio dei parlamenti nazionali, la determinazione del contenuto è sempre più sovente affidata a organismi "tecnici", a esperti scelti in ragione delle loro competenze, e non della loro legittimazione democratica o visione politica.

Si ha in ciò uno spostamento dalla legittimazione *democratica* a quella *tecnica* della regola legislativa. In altri termini, la percezione della natura "oggettiva" dello sviluppo economico trascina con sé la credenza in un'evoluzione degli ordinamenti giuridici verso forme sempre più avanzate di sviluppo economico e nella possibilità di fare ricorso a norme delle quali si presume che abbiano dato buona prova di sé all'interno di mercati nazionali considerati efficienti.

Tale convinzione non si è sicuramente affermata in modo spontaneo: essa ha conosciuto dapprima una fase di teorizzazione all'interno del rinnovato pensiero politico neo-liberale che ha caratterizzato gli ultimi due decenni del XX secolo, e successivamente di resa operativa, per opera di alcuni organismi internazionali (principalmente le grandi istituzioni finanziarie internazionali, quali il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale).

L'enfasi posta da tali organismi, a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, sull'apertura dei mercati e la liberalizzazione dei commerci quali motori per la crescita economica e lo sviluppo, ha favorito la realizzazione concreta dei "trapianti di norme". Se il *commercio*, e non più in modo esclusivo, la *produzione* di beni, è il motore della crescita economica, e se il commercio globale è il meccanismo che meglio di altri risponde alle pretese di efficienza del mercato, allora ne consegue che le "diversità" che caratterizzano i singoli mercati locali devono essere minimizzate, se non annullate. I due aspetti, del livellamento delle norme per favorire l'omogeneizzazione dei mercati e dell'imitazione dei modelli che appaiono più efficaci di altri si sono intrecciati, così fornendo quella decisa impressione di globalizzazione del diritto che ha segnato gli ultimi due decenni. Se, per esempio, tutela della concorrenza e protezione del consumatore sono principi economici presenti da tempo in un ordinamento giuridico quale quello statunitense (per la precisione, risalenti ai primi anni del Novecento), e se tale ordinamento ha fama di essere economicamente efficiente, il ragionamento si completa operativamente con l'imitazione dei principi e delle regole in questione. Necessariamente connessa a tale processo è la teorizzazione in chiave funzionalistica del rapporto fra legislazione e società, che privilegiando gli aspetti "tecnici" del diritto, ne minimizza al medesimo tempo la dipendenza dal contesto locale.

Quanto ora descritto spiega cosa debba essere inteso oggi con l'espressione "globalizzazione del diritto dell'economia".

Sovranità statale e diritti fondamentali

L'ulteriore tratto che caratterizza la fase più recente di globalizzazione non riguarda le norme relative ai beni economici, ma le norme relative alle libertà fondamentali della

persona. Vi è tuttavia un momento di contatto fra i due campi, che può ben essere compreso osservando come sia la globalizzazione del diritto dell'economia, sia la globalizzazione dei diritti della persona muovano dall'annullamento di barriere spaziali, che avevano mantenuto per secoli all'interno di una dimensione statale sia il governo del mercato sia il controllo della persona. Approfondendo la ricerca delle relazioni fra i due campi si può inoltre affermare che così come la globalizzazione dell'economia ha posto al di fuori dello stato i meccanismi che determinano il buon funzionamento del mercato, la corrispondenza dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dai singoli stati a *standard* globali rappresenta oggi uno dei principali modi di legittimazione del potere locale. È questo che spiega la crescente diffusione di incriminazione di uomini di governo davanti a corti internazionali con competenza sulla violazione dei diritti dell'uomo, così come il ricorso al discusso diritto di ingerenza umanitaria per giustificare interventi militari contro poteri statali legittimamente costituiti (ma sanzionati sul piano internazionale per l'inadeguatezza nel rispetto di quegli standard di protezione dei diritti della persona).

Il passaggio dal principio di sovranità classico, che imponeva in modo deciso il rispetto del principio di non ingerenza negli affari interni di uno stato, alla supremazia dei diritti fondamentali della persona, fino al riconoscimento della posizione giuridica "internazionale" di ogni singolo individuo, anche nei confronti dei poteri statali nazionali, non è interamente compiuto. Su tale aspetto la globalizzazione è non soltanto in transizione, ma è anche parziale, in quanto è generalmente riconosciuto che il diritto di ingerenza è stato sino a oggi giocato in relazione a logiche di influenza: è sufficiente osservare la diversità di reazione che l'ordinamento internazionale ha assunto, negli ultimi dieci anni, per la violazione dei diritti della persona nei confronti di piccoli stati (per esempio la Serbia) o di grandi potenze (la Repubblica Popolare Cinese). A ciò è da aggiungere che la rapidità del processo di globalizzazione ha indotto valutazioni forse affrettate sull'assorbimento entro il fenomeno della globalizzazione di importanti poteri tipici degli Stati.

Esiste piuttosto, ed è destinata a incrementarsi, una divisione fra stati deboli, con scarsa possibilità di affermare la loro voce nelle arene internazionali, e stati forti (o aggregazioni regionali di stati, quale è l'Unione Europea, o quale si propone di essere l'Associazione degli stati del Sudest asiatico, Asean). Sia i primi sia i secondi sono diventati soggetti non più monopolistici in una nuova struttura di poteri a rete, che comprende, accanto agli stati, organizzazioni non governative, organismi di credito internazionale, gruppi privati di interesse con dimensione transnazionale. La fine dell'epoca che ha visto lo stato quale soggetto onnipotente dà avvio a una nuova fase nella quale gli stati (o, più precisamente, i soggetti titolari delle politiche governative) sono chiamati a bilanciare la tutela dei loro interessi particolari con una realtà di competizione nei confronti di altri stati-legislatori. Gli stati continueranno pertanto a essere produttori di regole, ma noi assisteremo a una loro trasformazione in soggetti chiamati a mettere in atto dialoghi, di confronto, o di cooperazione, con altri soggetti.

Si può, certamente, osservare che da sempre gli stati hanno operato ora confrontandosi con altri stati (la storia è un fitto calendario di conflitti non solo militari, ma anche commerciali), ora stringendo alleanze. La differenza fra la situazione dell'epoca attuale e quella che abbiamo osservato nei tempi passati sta in ciò: in passato contrasti e cooperazioni venivano realizzati e si concretizzavano nello spazio della politica, mentre oggi è la stessa realtà di produzione delle regole giuridiche che è interessata da tale

processo. Ciò anche, e specialmente, in quanto si è affermata quella lettura funzionalistica del diritto, cui si è fatto riferimento nelle pagine precedenti che, unita alla mondializzazione degli scambi commerciali, individua nella disomogeneità fra regole giuridiche confliggenti un ostacolo al corretto ed efficiente funzionamento del mercato.

Parole-chiave

- Globalizzazione
- Governo mondiale
- Fasi della globalizzazione
- Legittimazione democratica
- Legittimazione tecnica
- Sovranità statale

Bibliografia essenziale

Caselli M., Some Reflections on Globalization, Development and the Less Developed Countries, in «*CSGR Working Paper*», 152/04, October 2004

Cassese A., *I diritti umani nel mondo contemporaneo*, Laterza, Bari 1994

Grossi P., Globalizzazione, diritto, scienza giuridica, in «*Foro Italiano*», V, 2002, pp. 151-164

Rodotà S., *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Laterza, Bari 1997

Stiglitz J. E., *La globalizzazione e i suoi oppositori*, Einaudi, Torino 2002